

# CORTEM s.p.a.

cap. soc. € 1.578.000,00 i.v.  
R.E.A. C.C.I.A.A. GORIZIA U. 32755 - M. GO 000139  
Registro Imprese Gorizia 00052120318  
Cod.Fisc. e Partita Iva IT00052120318  
Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto n° Registro A.E.E. IT0802000001818

## Sede e Stabilimento - Head Office/Works:

Via Aquileia, 10 - 34070 Villesse (Go) ITALY

Tel: +39 0481 964911

Fax: +39 0481 964999

Email: info@cortemgroup.com

## Direzione commerciale/Sales:

Piazzale Dateo, 2 - 20129 Milano (Mi) ITALY

Tel: +39 02 76110329

Fax: +39 02 7383402

Email: infomilano@cortemgroup.com Web site www.cortemgroup.com



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI CORTEM S.P.A.

Edizione gennaio 2021

### 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito le "CGV") si applicheranno a tutte le vendite di prodotti ("Prodotti") effettuate da Cortem S.p.A., con sede legale in Via Aquileia 10, 34070, Villesse (GO), numero di iscrizione al Registro Imprese di Gorizia (Venezia Giulia), codice fiscale e partita IVA 00052120318 ("Cortem"), a favore di un acquirente che non sia un "consumatore" e che pertanto acquisti in quanto "professionista" o comunque nell'esercizio della propria attività d'impresa ("l'Acquirente") (Cortem e l'Acquirente sono di seguito congiuntamente definiti le "Parti") in esecuzione degli ordini di acquisto di volta in volta emessi dall'Acquirente stesso (collettivamente gli "Ordini", singolarmente l'"Ordine").
- 1.2. L'accettazione da parte di Cortem di qualsivoglia Ordine è subordinata alla piena e incondizionata accettazione delle presenti CGV da parte dell'Acquirente.
- 1.3. Le presenti CGV prevarranno su qualsivoglia condizione di acquisto riferibile all'Acquirente, anche se queste siano state condivise dall'Acquirente con Cortem ed indipendentemente dal fatto che l'Ordine faccia riferimento alle stesse. L'accettazione di un Ordine da parte di Cortem non varrà in nessun caso quale accettazione di qualsivoglia delle condizioni di acquisto dell'Acquirente né varrà a modificare le presenti CGV in alcun modo.
- 1.4. Cortem si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno le presenti CGV. Quallsivoglia modifica delle presenti CGV sarà applicabile ed efficace per tutti gli Ordini effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali nuove CGV. Ogni deroga alle CGV che venga richiesta dall'Acquirente sarà efficace solo nel caso di specifica accettazione scritta da parte di Cortem e limitatamente allo specifico Ordine per cui tale deroga sarà stata richiesta.
- 1.5. Laddove le Parti sottoscrivano un contratto che contempli una vendita di Prodotti da parte di Cortem nei confronti dell'Acquirente, i termini e le condizioni di cui a tale contratto prevarranno sulle presenti CGV nei limiti in cui risultino diversi rispetto a quanto previsto nelle CGV, salvo quanto diversamente pattuito per iscritto con Cortem.

### 2. ORDINI E CONFERME D'ORDINE

- 2.1. L'Acquirente dovrà inviare i propri Ordini di Prodotti per iscritto. Ciascun Ordine così indirizzato a Cortem dovrà indicare il numero e il tipo di Prodotti che l'Acquirente intende acquistare, nonché il relativo codice prodotto.
- 2.2. Un Ordine si considererà accettato da Cortem solo nel caso e nel momento dell'emissione e invio ad opera di Cortem di una conferma scritta (la "Conferma d'Ordine"). Qualora Cortem non invii alcuna Conferma d'Ordine relativamente all'Ordine, l'Ordine non vincolerà Cortem in alcun modo.
- 2.3. Cortem sarà libera di rifiutare qualsivoglia Ordine prevenutole senza necessità di fornire alcuna motivazione. Il decorso di più di 5 (cinque) giorni dal momento dell'invio dell'Ordine senza che Cortem abbia inviato alcuna Conferma d'Ordine varrà quale implicito rifiuto dello stesso da parte di Cortem.
- 2.4. Resta in ogni caso inteso che Cortem non accetterà Ordini per un valore inferiore ad euro 250 (duecentocinquanta). Nel caso in cui l'ammontare di un Ordine sia compreso tra 250 (duecentocinquanta) e 400 (quattrocento) euro: (i) Cortem addebiterà all'Acquirente l'importo aggiuntivo di euro 50 (cinquanta) quale costo operativo dell'Ordine; e, salvo quanto diversamente indicato nella Conferma d'Ordine o altrimenti pattuito per iscritto con Cortem, (ii) l'Acquirente eseguirà il pagamento in via integrale prima della data prevista per la spedizione dei Prodotti.
- 2.5. Eventuali pattuizioni che intervengano tra l'Acquirente e un agente o altro soggetto incaricato da Cortem con riferimento ai

termini ed alle condizioni da applicarsi alla vendita (ivi inclusi i termini di consegna) non vincoleranno Cortem in alcun modo, salvo sua espressa specifica accettazione di tali pattuizioni per iscritto.

- 2.6. Qualora sussistano incongruenze tra la Conferma d'Ordine e l'Ordine, ovvero anche laddove l'Acquirente non si trovi d'accordo rispetto al contenuto della Conferma d'Ordine emessa da Cortem, l'Acquirente dovrà informare Cortem per iscritto entro i due (2) giorni successivi alla ricezione della Conferma d'Ordine. In mancanza di tale comunicazione la Conferma d'Ordine sarà considerata pienamente approvata ed accettata dall'Acquirente.
- 2.7. La formulazione da parte dell'Acquirente di un Ordine implica accettazione delle presenti CGV, che si considereranno conosciute ed accettate da questi a far data dall'invio dell'Ordine a Cortem. Fermo restando quanto precede, l'Acquirente è tenuto ad inviare a Cortem una copia firmata delle presenti CGV unitamente a ciascun Ordine.
- 2.8. L'Ordine, la Conferma d'Ordine e le presenti CGV costituiranno, unitamente intese, l'intero accordo tra Cortem e l'Acquirente (il "Contratto"). Ogni relazione tra Cortem e l'Acquirente in relazione ai Prodotti sarà disciplinata esclusivamente dal Contratto salvo quanto previsto all'articolo 1.5 che precede (laddove la sottoscrizione di un accordo *ad hoc* tra le Parti verrà considerata quale "Contratto" ai fini delle presenti CGV).

### 3. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 3.1. I prezzi dei Prodotti, ove non diversamente specificato, saranno quelli indicati da Cortem nella Conferma d'Ordine (il "Prezzo"). Il Prezzo è da intendersi al netto di qualsivoglia imposta, tassa, dazio o costo di qualsiasi genere. Cortem aggiungerà alla fattura un importo pari alle imposte, tasse, dazi e costi in conformità alle leggi applicabili. L'Acquirente rimborserà prontamente a Cortem qualsivoglia imposta, tassa, dazio e costo eventualmente posto a carico di quest'ultima da qualsivoglia autorità.
- 3.2. Il pagamento del Prezzo da parte dell'Acquirente dovrà essere effettuato in euro, o nella diversa valuta eventualmente indicata da Cortem nella Conferma d'Ordine, nei termini specificati nella Conferma d'Ordine. L'eventuale assenso di Cortem all'utilizzo da parte dell'Acquirente di metodi di pagamento non certi deve in ogni caso intendersi prestato salvo buon fine. In caso di vendita con credito documentario, l'Acquirente è tenuto a garantire che il vettore consegni prontamente tutti i documenti richiesti ai fini della lettera di credito e si impegna a manlevare e tenere indenne Cortem in relazione ad ogni danno dalla stessa subito a causa della mancata e/o ritardata consegna di tali documenti, nonché della loro erroneità o incompletezza, restando in ogni caso inteso che l'Acquirente sarà tenuto al pagamento dei Prodotti a Cortem anche laddove gli stessi rimangano bloccati in dogana o comunque non siano dallo stesso ricevuti.
- 3.3. Nel caso in cui l'Acquirente riceva una Conferma d'Ordine, una fattura o altra comunicazione recante i dati di un conto corrente non italiano o comunque una rettifica dei dati di pagamento in precedenza comunicati lo stesso è tenuto a non dare corso ad alcun pagamento e contattare immediatamente Cortem. Cortem non sarà responsabile per pagamenti effettuati su conti correnti bancari non aperti da Cortem a nome proprio, che saranno in ogni caso dovuti.
- 3.4. In caso di richiesta di modifica di un Ordine presentata dall'Acquirente e accettata da Cortem, i termini per il pagamento del relativo Prezzo si intenderanno in ogni caso quelli determinati ai sensi della clausola 3.2 sopra, non potendo intendersi l'accettazione di Cortem della richiesta di modifica pervenutale quale nuova Conferma d'Ordine, salvo che ciò sia

espressamente e specificamente confermato da Cortem per iscritto.

- 3.5. Laddove la Conferma d'Ordine preveda che la consegna di uno o più Prodotti avvenga anticipatamente rispetto al pagamento dell'intero loro Prezzo, la proprietà dei Prodotti consegnati all'Acquirente resterà in capo a Cortem fino al momento del pagamento integrale del Prezzo da parte dell'Acquirente.
- 3.6. Nel caso di ritardo dell'Acquirente nel pagamento del Prezzo, Cortem avrà il diritto di recuperare il possesso dei Prodotti non pagati dall'Acquirente e di risolvere il Contratto o, in alternativa, di agire per il pagamento della somma restante dovutale, fermo restando ogni diritto di Cortem di agire per il risarcimento del danno ulteriore riconosciutole ai sensi delle CGV o della legge.
- 3.7. Un ritardo nell'effettuazione dei pagamenti potrà determinare un ritardo nella consegna dei Prodotti ad opera di Cortem. Cortem non sarà in alcun modo responsabile di tali ritardi e l'Acquirente non avrà alcun diritto di richiedere danni, perdite, risarcimenti, penali o indennizzi di alcun tipo a, e nei confronti di, Cortem per tali ritardi.
- 3.8. In caso di ritardo nei pagamenti, si applicheranno gli interessi di mora nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002. Il tasso di interesse è calcolato su base giornaliera e si aggiunge all'importo non pagato dalla data di scadenza del pagamento fino alla data di avvenuto pagamento, senza necessità di alcuna costituzione in mora dell'Acquirente. In aggiunta a tali interessi, Cortem potrà addebitare all'Acquirente anche le spese sostenute per il recupero del credito.
- 3.9. In aggiunta agli altri rimedi alla stessa disponibili, Cortem avrà facoltà di sospendere qualsivoglia consegna relativa allo stesso ovvero a diverso Ordine laddove l'Acquirente non effettui il pagamento del Prezzo nei termini concordati o comunque violi le presenti CGV.
- 3.10. È fatto divieto all'Acquirente di compensare, sospendere o trattenere a qualsiasi titolo il pagamento delle somme dovute a Cortem, indipendentemente da eventuali contestazioni in essere in merito ai Prodotti o al Contratto.
- 3.11. Nel caso in cui (i) Cortem venga a conoscenza, successivamente all'emissione della Conferma d'Ordine, di protesti, pignoramenti, sequestri e/o, in genere, di qualsivoglia altro atto pregiudizievole a carico dell'Acquirente o (ii) divenga noto che l'Acquirente si trova in condizioni di difficoltà finanziaria, Cortem potrà, a propria totale discrezione, decidere di sospendere il Contratto ed esigere particolari garanzie di pagamento nella forma ragionevolmente ritenuta soddisfacente dalla stessa o, in alternativa, recedere dal Contratto con effetto immediato.

#### **4. TERMINI DI CONSEGNA**

- 4.1. Per quanto possibile, Cortem tenterà di consegnare i Prodotti all'Acquirente nel termine indicato nella Conferma d'Ordine. La data di consegna di cui alla Conferma d'Ordine deve intendersi meramente indicativa in quanto basata anche sulla tempestiva ricezione da parte di Cortem di tutte le informazioni, le autorizzazioni ed i documenti necessari ad effettuare la consegna. Cortem non potrà essere considerata in alcun modo responsabile per eventuali ritardi che si verifichino nella consegna dei Prodotti dovuti al mancato tempestivo approntamento di istruzioni, documenti, licenze o autorizzazioni da parte dell'Acquirente.
- 4.2. Nel caso in cui il termine di consegna indicato nella Conferma d'Ordine, o altrimenti concordato, non possa essere rispettato, Cortem provvederà a darne comunicazione all'Acquirente e a concordare con questo un programma di consegna reciprocamente accettabile.
- 4.3. Salvo diversa indicazione nella Conferma d'Ordine, Cortem non procederà alla consegna dei Prodotti di cui al relativo Ordine a meno che e fintantoché l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento integrale del relativo Prezzo.
- 4.4. Le consegne dei Prodotti verranno effettuate sulla base degli Incoterms® 2020 indicati nella relativa Conferma d'Ordine.
- 4.5. Cortem non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per ritardi nella consegna inferiori a 15 (quindici) giorni, per qualsivoglia ragione essi si verifichino.
- 4.6. Cortem non potrà altresì essere ritenuta in alcun modo responsabile nel caso in cui il ritardo nella consegna sia determinato direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da circostanze imprevedute o cause che sfuggano al suo ragionevole controllo, quali, a titolo esemplificativo, la pirateria, il terrorismo, la guerra, i disordini, gli embarghi, gli atti di

autorità civili o militari, gli incendi, le inondazioni, i terremoti, gli incidenti, i sabotaggi, la quarantena (sia essa imposta o adottata in via preventiva), i contagi, le epidemie, le catastrofi, le agitazioni sindacali, la carenza di manodopera, la scarsità di materiale, le contingenze di trasporto, le interruzioni o i ritardi nella fornitura dei servizi o nelle forniture necessarie, il guasto dei servizi di comunicazione, la carenza o il guasto di altri materiali o servizi critici, coprifuoco, espropriazioni, sequestri, requisizioni, le limitazioni della propria attività o di quella di un partner strategico imposte direttamente o indirettamente dalle autorità competenti (anche attraverso l'emanazione di misure diffuse volte al contenimento di crisi di qualsiasi tipo) ovvero da qualsiasi legge o ordine, norma o regolamento - e ciò per l'intera durata di tali circostanze o cause (le "**Cause di Forza Maggiore**"), ed anche laddove Cortem avesse già maturato un ritardo in relazione alla consegna di cui trattasi indipendentemente dal verificarsi di una Causa di Forza Maggiore. Al verificarsi di una Causa di Forza Maggiore che ritardi la consegna o la renda temporaneamente non eseguibile, Cortem provvederà a darne notizia all'Acquirente. Cortem riprenderà l'esecuzione delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto in seguito alla cessazione della Causa di Forza Maggiore. È fatto in ogni caso salvo il diritto di Cortem di cancellare gli Ordini che la stessa non sia più in grado di eseguire a cagione di una Causa di Forza Maggiore.

- 4.7. In caso di insoluti, anche relativi a precedenti Ordini, Cortem avrà la facoltà di sospendere l'esecuzione del Contratto sino a che i pagamenti non siano stati effettuati e/o le siano state fornite idonee garanzie.
- 4.8. Cortem avrà diritto di sospendere una o più consegne, e/o di ridurre i limiti della sua esposizione verso l'Acquirente, qualora:  
(i) l'Acquirente sia inadempiente ad una o più previsioni del Contratto, e/o (ii) si verifichino variazioni di qualsiasi genere nella struttura societaria o nelle capacità dell'Acquirente, e/o (iii) Cortem abbia constatato che l'Acquirente è in difficoltà nei pagamenti dovuti a Cortem e/o a terzi, e/o (iv) varino le condizioni del mercato o intervengano fatti o circostanze di natura tale da influenzare il normale svolgimento dell'attività di Cortem.

#### **5. IMBALLAGGIO**

- 5.1. Il Prezzo deve ritenersi comprensivo dell'imballaggio standard dei Prodotti. Tale imballaggio sarà tale da assicurare la protezione dei Prodotti contro danni che possano ragionevolmente avvenire durante il trasporto dei Prodotti stessi.

#### **6. ONERI DI DEPOSITO**

- 6.1. Laddove la resa indicata nella Conferma d'Ordine preveda la consegna dei Prodotti presso la sede di Cortem, quest'ultima provvederà ad avvertire l'Acquirente di quando i Prodotti risulteranno essere pronti per il ritiro. L'Acquirente è tenuto a ritirare i Prodotti entro 5 (cinque) giorni dal giorno di ricevimento del summenzionato avviso da parte di Cortem. Qualora l'Acquirente non ritiri i Prodotti entro tale termine, Cortem potrà addebitare all'Acquirente i costi relativi al deposito dei Prodotti da parte di Cortem stessa, fissati al 5% (cinque per cento) del prezzo dei Prodotti per ogni settimana di ritardo nel ritiro a decorrere dallo spirare del termine di cui sopra.

#### **7. CARICAMENTO DEI PRODOTTI E COMPILAZIONE LETTERE DI VETTURA/BOLLE DI CONSEGNA**

- 7.1. Laddove la resa indicata nella Conferma d'Ordine sia EXW e Cortem sia richiesta di o si trovi a caricare i Prodotti sul mezzo di trasporto del vettore individuato e designato dall'Acquirente o compilare qualsivoglia lettera di vettura/bolla di consegna (ivi inclusa la CMR) in luogo e per conto di quest'ultimo, l'Acquirente concorda che, nonostante la resa di riferimento debba intendersi essere "*EXW-loaded*", Cortem non avrà alcuna responsabilità con riferimento al caricamento dei Prodotti e/o alla compilazione della lettera di vettura/bolla di consegna, attività che dovranno considerarsi svolte per conto dell'Acquirente, il quale rinuncia espressamente fin da ora a far valere qualsivoglia pretesa, reclamo o richiesta in relazione a tali attività nonché, e più in generale, alla qualifica di Cortem quale soggetto mittente della relativa spedizione. Resta pertanto inteso tra le Parti che, in una simile circostanza, il soggetto mittente sarà sempre l'Acquirente, così come previsto dalla resa EXW (Incoterms® 2020). L'Acquirente si impegna a manlevare e tenere indenne

Cortem in relazione a qualsivoglia pretesa, reclamo o richiesta avanzata da terzi in relazione al caricamento dei Prodotti operato da Cortem nonché in relazione alla compilazione da parte di Cortem di lettere di vettura/bolle di consegna per conto dell'Acquirente.

## 8. ESPORTAZIONE

- 8.1. La vendita e consegna dei Prodotti destinati ad essere esportati dall'Italia è subordinata alla ricezione di tutti i documenti e le autorizzazioni necessari per l'esportazione. L'Acquirente si impegna a comunicare a Cortem la destinazione finale dei Prodotti nonché, per i paesi per i quali sia stato emesso un embargo o posta una qualsivoglia restrizione alla vendita e/o esportazione/importazione di prodotti, le ulteriori informazioni richieste da Cortem, ivi incluse quelle relative al destinatario dei Prodotti. Cortem potrà risolvere il Contratto con effetto immediato, fermo restando ogni diritto riconosciute dalle CGV o dalla legge di agire per il risarcimento del danno, qualora l'esportazione dei Prodotti ovvero la loro importazione in un dato paese ovvero la loro vendita ad un determinato soggetto risulti essere (o diventi) in violazione di divieti e/o restrizioni e/o di leggi in vigore ovvero qualora l'Acquirente non comunichi a Cortem le informazioni relative alla destinazione dei Prodotti nonché le altre informazioni richieste da quest'ultima.
- 8.2. Laddove la resa indicata nella Conferma d'Ordine sia EXW resta inteso che l'Acquirente sarà tenuto a far avere a Cortem copia della documentazione doganale attestante l'avvenuta esportazione dei Prodotti, nonché il codice MRN, quanto prima e, in ogni caso, entro e non oltre le 36 (trentasei) ore successive al momento in cui gli stessi sono, o dovrebbero essere, disponibili all'Acquirente. L'Acquirente si impegna a manlevare e tenere indenne Cortem da qualsivoglia conseguenza negativa possa derivare alla stessa a causa della mancata ovvero ritardata consegna da parte dell'Acquirente stesso della documentazione doganale nonché del codice MRN.

## 9. PARTI DI RICAMBIO

- 9.1. L'Acquirente è tenuto a richiedere espressamente a mezzo dell'Ordine la disponibilità di parti di ricambio per un periodo massimo di un (1) anno successivo alla data dell'Ordine. Qualora l'Acquirente non adempia alla presente previsione, Cortem non garantirà la disponibilità di parti di ricambio con riferimento ai Prodotti.

## 10. CANCELLAZIONE DI UN ORDINE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE

- 10.1. Una volta che Cortem abbia inviato la Conferma d'Ordine, l'Ordine non potrà essere cancellato dall'Acquirente e nessun Prodotto potrà essere restituito a Cortem senza il previo consenso scritto di quest'ultima.
- 10.2. Laddove Cortem presti il proprio consenso scritto alla cancellazione dell'Ordine da parte dell'Acquirente, tale cancellazione non comporterà l'addebito di alcuna somma all'Acquirente laddove questi abbia richiesto la cancellazione dell'Ordine entro i 2 (due) giorni successivi all'emissione della Conferma d'Ordine. Laddove l'Acquirente richieda di cancellare un Ordine oltre tale termine e Cortem vi acconsenta, l'Acquirente sarà invece tenuto a corrispondere a Cortem una somma pari al 30% (trenta per cento) del Prezzo a titolo di spese di gestione. La presente disposizione non dovrà essere interpretata come limitazione del diritto di Cortem ad agire per la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori subiti quale conseguenza della cancellazione dell'Ordine da parte dell'Acquirente.

## 11. GARANZIA

- 11.1. Cortem garantisce che i Prodotti dalla stessa venduti saranno esenti da vizi sostanziali (la "**Garanzia**"), per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla relativa data di consegna (il "**Periodo di Garanzia**").
- 11.2. Fatte salve le limitazioni, le condizioni e le esclusioni di cui alla presente clausola 11, i Prodotti saranno considerati non conformi alla Garanzia solo nel caso in cui essi non siano in grado, in normali condizioni d'uso, di svolgere le loro funzioni, e laddove tale circostanza sia provata e riconosciuta da Cortem.
- 11.3. L'Acquirente ha l'onere di provare la presenza di vizi e/o malfunzionamenti e la circostanza che gli stessi siano coperti dalla Garanzia. Resta in ogni caso inteso che la non conformità di un Prodotto o i vizi dello stesso, nonché l'eventualità che tale

non conformità o vizio siano coperti dalla Garanzia, saranno in ogni caso valutati da Cortem.

- 11.4. Nel caso in cui un Prodotto non risulti conforme alla Garanzia, Cortem provvederà, a propria esclusiva discrezione, (i) a praticare all'Acquirente una riduzione del prezzo, a meno che il Prodotto non sia completamente inutilizzabile, nel qual caso Cortem avrà il diritto di adempiere ai propri obblighi nei confronti dell'Acquirente anche rimborsando a quest'ultimo il prezzo del relativo Prodotto, ridotto di un ragionevole importo per usura; oppure (ii) a riparare o sostituire (o far riparare o sostituire) il Prodotto affetto dalla non conformità o dal vizio (i "**Servizi di Garanzia**"). In nessun caso sarà consentito all'Acquirente di rivolgersi a terzi per la riparazione del Prodotto affetto da un vizio o difetto e richiedere a Cortem la rifusione delle spese incorse a tal fine.
- 11.5. Nella prestazione dei Servizi di Garanzia Cortem si riserva il diritto di utilizzare prodotti e/o parti/componenti nuovi, ricondizionati, riparati o rigenerati. Tali prodotti e/o parti/componenti saranno equiparabili al Prodotto originale o alla parte/componente in termini di funzione e prestazione, così come determinato da Cortem a propria esclusiva discrezione.
- 11.6. L'eventuale esecuzione di qualsivoglia tipo di Servizio di Garanzia da parte di Cortem non comporterà alcuna estensione del Periodo di Garanzia per i Prodotti interessati, restando pertanto inteso che i Prodotti riparati e/o sostituiti non saranno garantiti autonomamente ai sensi della Garanzia o altrimenti, ma saranno garantiti ai sensi delle presenti CGV come i Prodotti originariamente interessati dai Servizi di Garanzia, beneficiando esclusivamente dell'eventuale relativo Periodo di Garanzia residuo (e ferma restando l'applicazione di tutte le condizioni e limitazioni di cui alla Garanzia).
- 11.7. L'Acquirente è tenuto a ispezionare i Prodotti ricevuti o a farli ispezionare al fine di individuare eventuali vizi e/o non conformità e/o difetti apparenti entro 8 (otto) giorni dalla loro consegna. Nel caso in cui l'Acquirente accertasse la presenza di vizi, non conformità e/o difetti apparenti nel corso di tale ispezione, l'Acquirente dovrà inviare a Cortem una comunicazione scritta contenente informazioni dettagliate in merito alla problematica riscontrata entro il summenzionato termine. La mancata ispezione dei Prodotti da parte dell'Acquirente o la mancata comunicazione a Cortem entro il termine suindicato precluderà all'Acquirente di avanzare nei confronti di Cortem qualsiasi richiesta in relazione a vizi e/o non conformità e/o difetti apparenti.
- 11.8. Resta in ogni caso inteso che eventuali perdite e/o danni ai Prodotti verificatisi durante la movimentazione e/o il trasporto/spedizione degli stessi effettuati da terzi (compreso l'Acquirente) risulteranno coperti dalla presente Garanzia - e pertanto Cortem potrà esserne ritenuta responsabile - solo laddove il tipo di resa ai sensi degli Incoterms® 2020 indicato nella relativa Conferma d'Ordine preveda che tale responsabilità sia riferibile alla parte venditrice, fatto comunque salvo quanto previsto dalla clausola 7 delle presenti CGV.
- 11.9. Cortem non sarà responsabile di eventuali vizi o malfunzionamenti dei Prodotti dovuti a o derivanti da:
- 11.9.1. inadeguata installazione o configurazione dei Prodotti e/o mancata esecuzione della dovuta manutenzione o esecuzione della stessa in modo non conforme ai termini e alle condizioni d'uso o ai manuali d'uso, o che contrasti rispetto a quanto contenuto nelle schede tecniche o nella documentazione fornite da Cortem;
- 11.9.2. qualsivoglia attività di installazione, configurazione, manutenzione e/o riparazione e/o ogni altra analoga attività eseguita da personale non qualificato;
- 11.9.3. uso eccessivo o negligenza, imprudenza, imperizia, inesperienza da parte dell'Acquirente o dei suoi agenti, dipendenti, consulenti e/o rappresentanti;
- 11.9.4. utilizzo di parti/componenti non originali o inadeguati;
- 11.9.5. qualsivoglia uso non conforme ai manuali d'uso dei Prodotti, alle specifiche tecniche, alle istruzioni, alle indicazioni di fabbrica e, più in generale, qualsiasi uso incompatibile con lo scopo per il quale i Prodotti sono realizzati;
- 11.9.6. eventi atmosferici imprevedibili, malfunzionamenti della rete elettrica o idrica, calamità naturali, esposizione a sostanze corrosive o a condizioni ambientali, elettriche, chimiche o fisiche inadeguate;
- 11.9.7. prodotti o dispositivi di terzi;

- 11.9.8. qualsiasi incidente o altro fattore esterno al di fuori del ragionevole controllo di Cortem e, più in generale, qualsiasi circostanza non riconducibile a difetti di lavorazione o di materiale.
- 11.10. In ogni caso, la Garanzia non sarà applicabile e diverrà inefficace laddove:
- 11.10.1. i Prodotti siano stati riparati, smontati, manipolati e/o modificati in qualsiasi modo (anche con riferimento al loro design) da persone non autorizzate da Cortem;
- 11.10.2. i Prodotti siano stati, in qualsiasi momento, utilizzati o applicati a sistemi che sono stati utilizzati in modo non conforme alle specifiche concordate o se la potenza fornita a qualsiasi parte dei Prodotti supera la tolleranza prevista;
- 11.10.3. un qualsiasi dispositivo esterno crei condizioni che superano la tolleranza massima dei Prodotti ovvero ne infici l'operatività;
- 11.10.4. i Prodotti non siano adeguatamente immagazzinati dall'Acquirente;
- 11.10.5. vengano in qualsiasi modo rimossi, cancellati o resi illeggibili il numero di serie o qualsiasi etichetta/targhetta che includa i dati identificativi del Prodotto.
- 11.11. L'Acquirente non avrà il diritto di attivare la Garanzia:
- 11.11.1. nel caso in cui, e fintantoché, i Prodotti non siano stati interamente pagati dall'Acquirente o, comunque, nel caso in cui, e fintantoché, l'Acquirente non sia in grado di fornire adeguata documentazione attestante la circostanza che l'acquisto di tali Prodotti è stato effettuato da Cortem e che il loro prezzo è stato pagato per l'intero;
- 11.11.2. nel caso in cui i Prodotti debbano essere consegnati a Cortem ai sensi delle presenti CGV e tali Prodotti non siano stati spediti dall'Acquirente in un imballaggio adeguato e completi di tutte le loro parti/componenti, o, in ogni caso, come indicato da Cortem.
- 11.12. Qualsiasi richiesta relativa ai vizi di un Prodotto - e quindi qualsiasi attivazione della Garanzia - deve essere effettuata prima del termine del Periodo di Garanzia e in conformità alla presente clausola 11 delle CGV. Qualsiasi istanza avanzata successivamente al termine del Periodo di Garanzia, o comunque in maniera non conforme ai termini stabiliti nelle presenti CGV, non sarà accettata, anche laddove questa si riferisca ad un Prodotto affetto da vizi/malfunzionamenti coperti dalla Garanzia.
- 11.13. La Garanzia non copre la normale usura dei Prodotti o delle loro parti/componenti.
- 11.14. Cortem non sarà responsabile per danni di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona e oggetto dai Prodotti o dal loro uso, ad esclusione di quanto espressamente previsto dalla legge come responsabilità non escludibile o limitabile da parte del venditore o del produttore (a seconda dei casi).
- 11.15. Cortem non sarà inoltre responsabile:
- 11.15.1. per eventuali perdite di profitto o di chance;
- 11.15.2. per qualsiasi danno materiale causato dai Prodotti viziati; e più in generale
- 11.15.3. per qualsiasi perdita o danno non espressamente previsto dalla presente Garanzia.
- 11.16. L'attivazione della Garanzia richiede il rispetto della seguente procedura:
- 11.16.1. l'Acquirente dovrà inviare a Cortem una comunicazione scritta contenente i dati del/i Prodotto/i in questione e una descrizione dettagliata del vizio e/o malfunzionamento entro 8 (otto) giorni dalla data in cui tali vizi e/o malfunzionamenti sono stati scoperti, pena la decadenza della relativa Garanzia;
- 11.16.2. a seguito del ricevimento della suddetta comunicazione, Cortem fornirà all'Acquirente le istruzioni scritte per la spedizione del/i Prodotto/i in questione - che dovrà/dovranno in ogni caso essere consegnato/i a Cortem insieme alla relativa bolla di spedizione che attesta il pagamento da parte dell'Acquirente di tutte le spese di spedizione e a tutti gli altri documenti di trasporto/spedizione necessari;
- 11.16.3. al ricevimento di tali istruzioni, l'Acquirente spedisce il/i Prodotto/i a Cortem seguendo quanto da queste previsto, fermo restando che laddove la spedizione non avvenga in conformità alle stesse l'Acquirente non avrà diritto di avanzare alcuna richiesta nei confronti di Cortem per eventuali vizi o malfunzionamenti del/i Prodotto/i in questione;
- 11.16.4. nel caso in cui Cortem accerti la presenza del vizio o del malfunzionamento comunicato dall'Acquirente e che lo stesso sia coperto dalla Garanzia, Cortem presterà i Servizi di Garanzia che riterrà opportuni e rimborserà all'Acquirente le spese di spedizione sostenute da quest'ultimo per la restituzione del/i Prodotto/i in ottemperanza alle istruzioni fornite da Cortem;
- 11.16.5. qualora Cortem accerti che i difetti comunicati dall'Acquirente non sussistono o non sono coperti e/o sono esclusi dalla Garanzia, Cortem fornirà all'Acquirente un preventivo dei costi degli eventuali servizi di riparazione necessari prima di iniziare la relativa riparazione e, nel caso in cui l'Acquirente non comunichi a Cortem la propria accettazione dei relativi costi di riparazione entro 8 (otto) giorni dal ricevimento del relativo preventivo, Cortem avrà il diritto di rinviare il/i Prodotto/i non riparati all'Acquirente a spese e sotto la responsabilità dell'Acquirente stesso.
- 11.17. L'Acquirente riconosce che quelli stabiliti nella presente clausola 11 sono gli unici ed esclusivi rimedi messi a sua disposizione e l'unica ed esclusiva responsabilità riferibile a Cortem in relazione ai vizi o malfunzionamenti dei Prodotti, con l'espressa esclusione di qualsivoglia diritto in capo all'Acquirente di risolvere il Contratto e/o di agire per il risarcimento dei danni subiti. L'Acquirente riconosce che la Garanzia è l'unica garanzia fornita da Cortem in relazione ai Prodotti e che questa sostituisce qualsiasi altra garanzia sui Prodotti, sia essa esplicita o implicita, contrattuale, legale o di altro tipo, nella misura più ampia consentita dalla legge. A scanso di equivoci si precisa che qualsiasi limitazione di responsabilità prevista dalla presente clausola 11 deve essere interpretata come non implicante alcuna esclusione e/o limitazione di responsabilità di Cortem nei casi in cui quest'ultima abbia agito con dolo e/o colpa grave né con riferimento a vizi o malfunzionamenti che causino il decesso di, o lesioni a, una o più persone e che siano imputabili a Cortem.
- 11.18. Cortem non presta alcuna garanzia (ivi inclusa la Garanzia) con riferimento a prodotti o componenti di terzi, ancorché venduti dalla stessa ed anche se incorporati nei Prodotti ovvero imballati o consegnati insieme agli stessi.
- 11.19. Qualsiasi garanzia fornita da soggetti terzi (compreso l'Acquirente) ai propri acquirenti in relazione ai Prodotti deve essere considerata unicamente quale responsabilità di tali terzi.
- 11.20. Nessun soggetto terzo, ivi inclusi agenti, distributori o rivenditori, è autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini della Garanzia per conto di Cortem.
- 11.21. Cortem si riserva il diritto di modificare i termini di cui alla Garanzia. Qualsiasi modifica della Garanzia sarà applicabile ed efficace per tutti gli ordini effettuati a Cortem a partire dalla data di entrata in vigore di tali modifiche.

## **12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' DI CORTEM**

- 12.1. Nei massimi limiti consentiti dalla legge applicabile, e fatti salvi i casi caratterizzati da dolo o colpa grave di Cortem, la responsabilità complessiva di Cortem nei confronti dell'Acquirente, sia essa contrattuale, extracontrattuale o a qualunque altro titolo, per qualsiasi danno, costo, spesa o responsabilità derivante dalla violazione del Contratto non potrà eccedere il Prezzo complessivo dei Prodotti effettivamente pagato dall'Acquirente. In ogni caso, Cortem non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno speciale, indiretto o punitivo, o per altri costi o responsabilità subiti dall'Acquirente (siano essi prevedibili o meno ed anche laddove Cortem fosse stata informata della possibilità che tali danni avrebbero potuto verificarsi).
- 12.2. L'Acquirente riconosce che i Prodotti di Cortem non sono progettati per essere utilizzati per scopi, in modalità o condizioni ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti dalla normativa IECEX e ATEX e che, pertanto, sarà onere dell'Acquirente stesso verificare se l'utilizzo che intende fare dei Prodotti sia adeguato e lecito alla luce delle normative specifiche applicabili all'ambito di destinazione. In ogni caso, Cortem non potrà essere ritenuta responsabile in relazione a qualsivoglia utilizzo dei Prodotti effettuato dall'Acquirente che esuli da quello previsto ai sensi della normativa IECEX e ATEX. L'Acquirente si impegna a

manlevare e tenere indenne Cortem in relazione a qualsiasi richiesta di terzi che abbiano subito un danno o una perdita in relazione all'uso dei Prodotti non in conformità con quanto previsto dalla normativa IECEX o ATEX.

### 13. SEGNI DISTINTIVI. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

- 13.1. L'Acquirente riconosce che Cortem è la sola proprietaria di tutti i marchi e nomi "Cortem" e "Cortemgroup", i domini internet e più in generale tutti i segni distintivi riferibili alla stessa (i "Segni Distintivi"), nonché dei segreti tecnologici, commerciali ed industriali, brevettati e/o registrati o non, del know-how e dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, immagini, foto, raffigurazioni, disegni, modelli nonché delle altre informazioni relative ai Prodotti (la "PI"). L'Acquirente riconosce altresì che non acquisirà e che non potrà mai vantare alcun diritto relativamente ai Segni Distintivi o alla PI.
- 13.2. Laddove intenda fare qualsivoglia uso dei Segni Distintivi nonché delle immagini, foto e raffigurazioni dei prodotti di Cortem (le "Immagini") l'Acquirente si impegna a richiedere a Cortem il rilascio di una specifica autorizzazione in tal senso ed a conformarsi pedissequamente alle indicazioni fornite da Cortem. L'Acquirente si impegna in ogni caso a non compiere alcun atto che possa violare o compromettere i diritti riferibili a Cortem in relazione ai Segni Distintivi e/o alla PI (ivi inclusa la loro validità), nonché il prestigio e la reputazione di Cortem.
- 13.3. L'Acquirente si impegna a non rivelare a nessuno, neppure in seguito alla cessazione del Contratto, la PI o qualunque informazione confidenziale che l'Acquirente abbia ricevuto o di cui sia venuto a conoscenza in occasione della stipula e/o dell'esecuzione del Contratto, né ad intraprendere alcuna procedura per la registrazione dei Segni Distintivi o della PI in qualsivoglia giurisdizione.
- 13.4. L'Acquirente sarà responsabile per qualsivoglia uso non autorizzato o scorretto dei Segni Distintivi o della PI (ivi incluse le Immagini) operato da egli stesso, da società dallo stesso controllate o allo stesso collegate o comunque consociate nonché dai suoi dipendenti, agenti, consulenti e/o rappresentanti.

### 14. INDENNIZZO

- 14.1. L'Acquirente si impegna a difendere, manlevare e tenere indenne Cortem, i suoi agenti, rappresentanti, impiegati, dipendenti, le sue controllate, nonché – e più in generale – tutti i suoi aventi causa, da qualsiasi pretesa, azione, responsabilità, spesa (comprese spese legali e danni indiretti e consequenziali) e danno di qualsiasi tipo e natura causato dai Prodotti che derivi da un'azione od omissione dell'Acquirente, dai suoi agenti, rappresentanti, dipendenti, collaboratori, incaricati o subappaltatori.

### 15. CESSIONE DEI CREDITI

- 15.1. Cortem avrà diritto di cedere, in tutto o in parte, a terzi i crediti vantati dalla medesima nei confronti dell'Acquirente ai sensi del Contratto, salvo conferma dell'intervenuta cessione da notificare all'Acquirente a mezzo di raccomandata A/R.

### 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 16.1. Per quanto attiene al trattamento dei dati personali dell'Acquirente e delle persone fisiche che operano per conto dell'Acquirente da parte di Cortem, si rimanda alla relativa informativa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 presente sul sito di Cortem.

### 17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 17.1. Le CGV sono disciplinate da e saranno esclusivamente interpretate in conformità della legge italiana. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili (1980).
- 17.2. Tutte le dispute, controversie o cause scaturenti da o relative alle presenti CGV, a qualsiasi Ordine o al Contratto, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Milano. Cortem si riserva tuttavia il diritto di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti dell'Acquirente dinanzi al Tribunale del luogo nel quale l'Acquirente è domiciliato.

### 18. DISPOSIZIONI GENERALI

- 18.1. È fatto divieto all'Acquirente di cedere, trasferire e/o assegnare a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo il Contratto o i diritti

e obblighi ivi previsti a carico dell'Acquirente, salvo previo consenso scritto di Cortem.

- 18.2. Salvo ove diversamente previsto dalle CGV, le comunicazioni che dovranno essere effettuate dalle Parti ai sensi del Contratto dovranno essere effettuate in forma scritta ed inviate a mezzo lettera raccomandata A/R e si intenderanno effettuate al ricevimento della medesima.
- 18.3. Nel caso in cui una o più clausole delle presenti CGV venissero dichiarate invalide o inefficaci, in tutto o in parte, non verranno affette da tale pronuncia anche le ulteriori clausole (o parti restanti di esse) delle presenti CGV, che rimarranno pienamente valide ed efficaci, nei limiti massimi consentiti dalla legge. Le Parti concordano che nel caso in cui una previsione delle presenti CGV venga dichiarata o divenga invalida o inefficace, la stessa venga sostituita da un'altra previsione il cui contenuto permetta di mantenere gli obiettivi e le intenzioni delle Parti.
- 18.4. Qualsiasi rinuncia di Cortem ad esercitare un diritto, un potere o un'opzione derivante da una previsione delle presenti CGV o del Contratto, così come qualsiasi rinuncia parziale dello stesso, non potrà essere intesa quale rinuncia all'esercizio dello stesso o di un diverso diritto in relazione a tale previsione o ad altra previsione delle CGV o del Contratto. Lo stesso varrà anche con riferimento a qualsiasi previsione di legge.
- 18.5. Qualsiasi esclusione o limitazione della responsabilità di Cortem prevista dalle presenti CGV dovrà essere interpretata come non implicante alcuna esclusione e/o limitazione di responsabilità in relazione a condotte poste in essere da Cortem caratterizzate da dolo o colpa grave.
- 18.6. I termini definiti al singolare si intendono inclusivi del corrispondente riferimento al plurale e viceversa.

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
L'Acquirente

*Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'Acquirente dichiara di aver letto attentamente, di aver compreso e di approvare specificamente le clausole: 1.2 (Accettazione delle CGV); 1.3. (Prevalenza delle CGV); 1.4 (Modifica delle CGV); 2.4 (Costi operativi dell'Ordine); 2.5. (Limitazione dei diritti); 2.6. (Limitazione alla facoltà di opporre eccezioni); 3.1 (Rimborsi delle imposte); 3.2. (Manleva. Obbligo di pagamento anche in caso di mancata consegna); 3.3 (Pagamenti su altri conti. Limitazione di responsabilità); 3.5. (Riserva di proprietà); 3.6 (Risoluzione del Contratto); 3.7 (Limitazione di responsabilità); 3.8 (Interessi di mora e spese); 3.9. (Sospensione dell'Ordine); 3.10. (Divieto di compensare, sospendere o trattenere il pagamento); 3.11 (Sospensione del Contratto. Recesso); 4.1. (Limitazione di responsabilità); 4.5. (Limitazione di responsabilità. Periodo di grazia); 4.6. (Limitazione di responsabilità. Forza maggiore. Cancellazione Ordini); 4.7. (Sospensione del Contratto); 4.8. (Sospensione del Contratto); 6.1. (Oneri di deposito); 7.1 (Caricamento dei Prodotti e responsabilità per la compilazione delle lettere di vettura/bolle di consegna. Manleva); 8.1. (Risoluzione del Contratto); 8.2 (Manleva); 9.1. (Parti di ricambio); 10.1. (Cancellazione dell'Ordine); 10.2 (Cancellazione dell'ordine e spese di gestione); 11.1. (Garanzia. Limitazione), 11.2. (Non conformità); 11.3. (Onere della prova); 11.3. (Valutazione della non conformità o del vizio); 11.4. (Servizi di Garanzia); 11.5 (Servizi di Garanzia); 11.6. (Non estensibilità della Garanzia); 11.7. (Ispezione e denuncia dei vizi); 11.8. (Esclusione della garanzia); 11.9. – e clausole dalla 11.9.1. alla 11.9.8. individualmente (Esclusione della Garanzia); 11.10.– e, individualmente, clausole dalla 11.10.1. alla 11.10.5. (Esclusione della Garanzia); 11.11. – e, individualmente, clausole 11.11.1. e 11.11.2. (Impedimenti all'attivazione della Garanzia); 11.12. (Conformità della Garanzia alle CGV); 11.13 (Esclusione della Garanzia); 11.14. (Limitazione di responsabilità); 11.15. – e, individualmente, clausole 11.15.1., 11.15.2. e 11.15.3. (Limitazione di responsabilità); 11.16. (Procedura di attivazione della Garanzia) – e, individualmente, clausole dalla 11.16.1. alla 11.16.5. (Decadenza dalla Garanzia); 11.17. (Esclusività della Garanzia. Limitazione dei diritti); 11.18. (Esclusione di garanzie per i prodotti di terzi); 11.21 (Modifica della*

*Garanzia); 12.1. (Limitazione di responsabilità); 12.2 (Limitazione di responsabilità); 13.2 (Richiesta di autorizzazione per l'uso delle Immagini e dei Segni Distintivi); 13.4 (Responsabilità dell'Acquirente); 14. (Indennizzo); 15.1. (Cessione dei crediti); 17.1. (Legge applicabile); 17.2. (Giurisdizione esclusiva); 18.1. (Divieto di cessione, trasferimento e assegnazione).*

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
L'Acquirente